



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell’istigazione all’odio e alla discriminazione di genere

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di contrastare e sanzionare un fenomeno ormai largamente diffuso e che ha trovato, in particolar modo nello sviluppo incontrollabile di *internet* e dei *social network*, la sua principale cassa di risonanza, quello cioè dei cosiddetti « messaggi d'odio » contro le donne. Il termine (in inglese « *hate speech* »), originato dalla giurisprudenza americana, è usato in generale per indicare i commenti che esprimono odio e intolleranza verso una persona o un gruppo e che rischiano, a loro volta, di aumentare la discriminazione contro quel gruppo o parte di esso.

Stando all'ultima edizione della Mappa dell'intolleranza, un progetto voluto e ideato da VOX – Osservatorio italiano sui diritti, in collaborazione con l'università statale di Milano, l'università di Bari, La Sapienza di Roma e il dipartimento di sociologia dell'università Cattolica di Milano, allo scopo di misurare la diffusione dell'odio tramite i *social*, le donne sono tra le categorie contro cui, nell'ultimo anno, sono stati rivolti i messaggi più violenti e verso cui l'intolleranza si è progressivamente e maggiormente diffusa.

Nell'ambito di questo ampio e generalizzato clima di intolleranza, i *social media* costituiscono ormai il principale canale di incitamento all'odio e al disprezzo nei confronti dei singoli, specialmente donne, e dei gruppi considerati più deboli, con livelli di aggressività assolutamente allarmanti, se si considera il contenuto di tali messaggi.

L'odio sociale contro le donne, sempre più spesso vittime di attacchi caratterizzati dal disprezzo verso la loro sessualità e dall'istigazione a commettere veri e propri reati

di violenza contro di loro, risuona come una manifestazione rabbiosa di intolleranza verso la loro indipendenza e la loro libertà.

Troppe sono le donne colpite da attacchi e messaggi di odio sui *social*: Giorgia Meloni, Carola Rackete, Emma Marrone e Alessandra Lella sono i nomi (noti) delle ultime vittime di violenza verbale e alle quali sono stati indirizzati persino messaggi aventi ad oggetto l'istigazione a commettere reati contro di loro. Uno tra tutti, il messaggio di istigazione alla violenza sessuale di gruppo contro Carola Rackete.

Di fronte a tutto questo, posto che i tempi sarebbero ormai maturi anche per un sistematico intervento legislativo finalizzato ad una qualche forma di regolamentazione dei *social network*, è necessario che le istituzioni e, *in primis*, il Parlamento facciano la loro parte, al fine di limitare gli effetti allarmanti di una propaganda ispirata, in particolare, all'odio e alla violenza contro le donne.

Il legislatore è, pertanto, chiamato a rispondere con forza e determinazione alle nuove sfide poste dalla società e che la rete ha notevolmente contribuito ad alimentare in maniera del tutto incontrollata, predisponendo strumenti normativi nuovi e adeguati a contrastare fenomeni la cui diffusione è in forte ascesa e che, ormai giornalmente, si verificano ai danni di chiunque.

Il presente disegno di legge nasce, quindi, dall'ormai chiara esigenza, nell'ambito di un processo sociale e culturale di lotta alle discriminazioni di ogni tipo, di predisporre apposite misure legislative che tutelino le donne dalle discriminazioni che si propagano ogni giorno e violentemente, in particolar modo attraverso la rete. Peraltro, è

utile rilevare come, nella XVIII legislatura, nel corso del dibattito relativo all'esame del disegno di legge volto alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (atto Senato n. 1200), tale esigenza è stata ampiamente e trasversalmente condivisa e sostenuta da numerose forze politiche, dapprima nel corso dell'esame in 2^a Commissione giustizia e poi anche in Aula, fino all'approvazione definitiva del disegno di legge da parte del Senato. In quella sede, il Governo ha accolto un apposito ordine del giorno, derivante dalla trasformazione di un emendamento al quale era stato dato parere contrario, con il quale si è impegnato ad adottare misure normative utili ad affrontare questa nuova minaccia sociale, ormai ampiamente diffusa soprattutto in *internet* e attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici, sostenendo ogni politica, anche di natura culturale, volta a contrastare l'odio di genere e l'istigazione alla violenza e alla discriminazione.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce, all'interno del codice penale (Sezione I-bis - Capo III - Titolo XII - Libro Secondo), l'articolo 604-*quater*, in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere. La nuova fattispecie di reato, volutamente inserita nell'ambito della disciplina relativa ai delitti contro l'egualianza (Sezione I-bis), ripropone in maniera pressoché analoga la fattispecie di reato già prevista e disciplinata dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale (introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21), relativamente alla discriminazione e all'odio razziale. Il primo comma del nuovo articolo 604-*quater* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi

propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere. Il secondo comma prevede l'applicazione della pena della reclusione da sei mesi a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere. Il terzo comma prevede che sia punito con la reclusione da uno a sei anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere. Analogamente a quanto previsto per il reato di propaganda dell'odio razziale, il quarto comma del nuovo articolo 604-*quater* introduce il divieto di associazionismo basato sull'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Il medesimo divieto si applica a coloro che, in qualsiasi forma, partecipano, promuovono, dirigono o prestano assistenza alle attività di tali gruppi o associazioni. La pena prevista in tali casi va da uno a sei anni di reclusione. Da ultimo, il quinto e il sesto comma disciplinano le circostanze aggravanti: nel dettaglio, il quinto comma prevede un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici; il sesto comma prevede l'applicazione, in generale, delle aggravanti già previste dall'articolo 604-*ter* del codice penale, relativamente al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali. Infine, l'articolo 2 reca la disciplina finale e l'entrata in vigore: al comma 1, si prevede che le disposizioni della legge si applichino ai fatti commessi alla data della sua entrata in vigore e, al comma 2, che l'entrata in vigore della legge avvenga nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 604-quater. - (*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da uno a sei anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, li promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale ».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00